

Codice di Etica professionale

Contesto

SINTESI Manager Associati srl riunisce un nucleo di professionisti e tra gli stessi, parificati in relazione agli obblighi derivanti dal presente Codice di Etica professionale, anche consulenti titolari di quote sociali, associati, collaboratori e dipendenti che hanno inteso sviluppare un percorso comune di messa a sistema e di diffusione delle proprie esperienze e competenze rientranti nell'ambito della consulenza di management.

Tale scenario consente di poter offrire un catalogo di attività consulenziali dall'elevato contenuto professionale di know how, beneficiando della complementarità delle competenze specialistiche proposte che si realizza attraverso il coinvolgimento organico, la prestazione consulenziale e i servizi resi da tutte le figure a vario titolo coinvolte.

Premessa

L'Etica del consulente di management può avere elementi comuni e/o distintivi rispetto alle *etiche* di altre professioni.

L'Etica esprime un sistema di valori, specifico di ogni professione, che tende a produrre identità ed appartenenza e a guidare i comportamenti nell'esercizio delle attività professionali.

L'oggetto dell'etica professionale riguarda:

- La prestazione intesa come processo e come output;
- I rapporti tra consulenti e collaboratori;
- I rapporti tra il consulente ed il sistema organizzativo della committente;
- I rapporti con gli stakeholder;
- I rapporti interni a Sintesi;
- I rapporti con i partners;
- I rapporti con la Joint venture "Sintacta".

Il presente Codice di Etica professionale contiene, quindi, formali indicazioni sui principi e sul comportamento da assumere da parte di soci, associati, collaboratori o dipendenti ed in generale a qualsiasi altro soggetto che agisca in nome e per conto della Sintesi.

In base a quanto disciplinato dalla joint venture "Sintacta" (*che ha adottato il medesimo Codice di Etica professionale*) a cui Sintesi Manager Associati aderisce in qualità di Coventurer, i consulenti, collaboratori o dipendenti, attraverso l'appartenenza a Sintesi Manager Associati, si obbligano al rispetto del presente Codice di Etica professionale come rappresentato di seguito e rispetto alle regole in esso riportate.

Le valutazioni circa il mancato rispetto del Codice di Etica professionale e le eventuali conseguenze di azioni sanzionatorie sono disciplinate nel presente documento e comunque demandate all'Organo Amministrativo della Sintesi Manager Associati srl.

I valori fondamentali del Consulente di Management

Integrità morale;

Soddisfazione del committente, da perseguire mediante servizi e consulenze che abbiano la massima rispondenza alle necessità, allo status, alla cultura ed alle aspettative del committente;

Correttezza di comportamento che deve sempre essere in linea con gli standard stabiliti nel presente Codice di Etica professionale, nei Codici Deontologici, e nelle Leggi vigenti;

Giusta remunerazione della prestazione professionale fornita al committente;

Priorità alla Persona ed alla valorizzazione dei percorsi di crescita professionale, dei consulenti, dei dipendenti e dei collaboratori;

Indipendenza, intesa come capacità di prevenire o eliminare interferenze che possano compromettere il giudizio professionale, garantendo integrità, obiettività e capacità di analisi critica richiesta nelle attività da svolgere;

Riservatezza, intesa come salvaguardia delle informazioni sensibili dei terzi;

Responsabilità nei confronti della società, dei partners e del mercato.

Articolo 1 – Norme generali

- 1.1. Con la sottoscrizione della Convenzione Sintesi o di ogni altro mandato professionale tra la Sintesi ed i suoi associati, collaboratori o dipendenti, ciascuno si impegna al rispetto del presente Codice di Etica professionale e si rende garante nei confronti di Sintesi e dei colleghi che il proprio comportamento sia conforme ai principi del codice stesso;
- 1.2. Ogni associato, collaboratore o dipendente si obbliga a sottoporsi al giudizio dei competenti organi di Sintesi per la valutazione dei comportamenti da esso posti in essere, qualora emergesse contrasto tra tali comportamenti ed i principi enunciati nel presente Codice di Etica Professionale;
- 1.3. Ciascun associato deve seguire le norme etico professionali prodotte da Sintesi e, anche nei casi non espressamente disciplinati, deve sempre comportarsi in maniera tale da salvaguardare l'immagine e la reputazione di Sintesi;
- 1.4. Nello svolgimento degli incarichi assunti, ciascuno mantiene quei requisiti di dignità, indipendenza ed obiettività considerati indispensabili all'esercizio professionale

dell'attività di consulenza o dei servizi, e cura, altresì, nell'ambito delle proprie possibilità, che gli stessi siano salvaguardati da tutti i colleghi coinvolti;

- 1.5. Ogni associato, collaboratore o dipendente si impegna ad evitare ogni forma di discriminazione riguardante età, razza, genere, religione, nazionalità, opinione e pensiero ed ogni abuso del proprio ruolo professionale;
- 1.6. Ciascun associato, collaboratore o dipendente deve operare nel rispetto dell'incarico assunto con il committente allo scopo di soddisfare le reciproche attese dichiarate e concordate.

Articolo 2 – Consapevolezza del ruolo e delle capacità

- 2.1. Ciascun associato accetta esclusivamente gli incarichi consulenziali per i quali si senta adeguato e competente, assegnando, se necessario, il lavoro globalmente e/o nelle sue parti a persone idonee a realizzare la prestazione prevista e concordata con il committente, mantenendo, comunque, la piena titolarità dell'incarico;
- 2.2. L'associato deve comunicare al committente le circostanze impeditive della prestazione richiesta al loro verificarsi ed indirizzare, laddove possibile, il committente verso altre proposte consulenziali più in linea con le proprie competenze specifiche ma sempre nel migliore interesse del committente.

Articolo 3 – Aggiornamento e formazione continua

- 3.1. Ciascun associato è tenuto a curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo il proprio sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta la propria attività di consulenza ed alle tecniche di gestione tipiche della consulenza di management;
- 3.2. L'associato è tenuto a partecipare a corsi e/o eventi di formazione/aggiornamento al fine di essere costantemente informato sulle evoluzioni degli approcci e delle metodologie, sia nelle specifiche competenze connesse alla propria sfera di consulenza preferenziale, che nelle competenze generali e sistemiche di management consulting;
- 3.3. L'associato, se iscritto ad associazioni di categoria (Manageritalia, Apco, Assoconsult, Acmi, ecc.) è tenuto a sottoporsi, se previsto, alle eventuali verifiche di periodico aggiornamento professionale.

Articolo 4 – Indipendenza professionale

- 4.1. Ogni associato, prima di assumere un incarico e durante l'iter di realizzazione, deve verificare l'eventuale esistenza di condizioni economico-finanziarie, politiche, culturali e professionali che possano inficiare la propria indipendenza e autonomia di giudizio, agendo con obiettività ed evitando ogni potenziale rischio rispetto al conflitto di interessi.

In ottica di trasparenza e di leale reciprocità di partnership, tali condizioni devono essere condivise con il Committente;

- 4.2. Ogni associato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza nei confronti del committente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti;
- 4.3. La formale stipula dei contratti con i committenti è ad esclusivo carico di un delegato dotato di poteri di firma;
- 4.4. Ogni associato, nell'esercizio della propria attività professionale, deve conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica ed intellettuale, e difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura;
- 4.5. Ogni associato si impegna ad evitare di fornire servizi professionali a Committenti quando tali servizi sono contrari alle norme vigenti e/o al presente Codice di Etica professionale;
- 4.6. Ogni associato deve mantenere alta la dignità della professione di consulente di management impegnandosi ad evitare anche il minimo sospetto di disonestà, frode, inganno o condotta non in linea con il presente Codice di Etica professionale;
- 4.7. Non è ammessa concorrenza tra gli associati i quali dovranno collaborare e cooperare al fine di meglio completare l'offerta consulenziale al committente;
- 4.8. Ogni associato è libero di esprimere opinioni anche in divergenza o contrasto con quelle di altri associati, purchè i propri comportamenti, in qualsiasi forma espressi, non danneggino, screditino o altrimenti compromettano l'immagine di Sintesi, dei suoi professionisti e della consulenza in generale.

Articolo 5 – Segreto professionale

- 5.1. Tutte le informazioni riguardanti l'attività dei committenti, acquisite nel corso degli interventi, devono essere considerate riservate e coperte dal segreto professionale. Pertanto, possono essere divulgate solo su specifica autorizzazione da parte del committente e comunque non possono essere utilizzate a vantaggio proprio o di terzi;
- 5.2. Non possono essere accettati incarichi contemporanei di consulenza della stessa natura presso più committenti che siano tra loro concorrenti senza averne formalmente informato le parti interessate;
- 5.3. Gli associati devono ispirare la propria condotta al massimo riserbo anche verso coloro che a loro si rivolgono per chiedere assistenza anche qualora l'incarico non si perfezioni;
- 5.4. Gli associati, collaboratori o dipendenti non possono divulgare informazioni riservate ricevute anche occasionalmente seppur da un collega consulente o da altri professionisti;
- 5.5. Gli associati, collaboratori o dipendenti durante il rapporto consulenziale, devono garantire l'integrità e la corretta conservazione dei dati e dei documenti messi a loro disposizione su qualsiasi supporto siano essi contenuti;
- 5.6. Gli associati sono tenuti a richiedere il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno con loro collaborato alla prestazione consulenziale erogata, nonché a creare le condizioni affinché tale riservatezza sia mantenuta da parte di tutti coloro che operano a qualunque titolo nel proprio studio/società o per conto dello stesso;
- 5.7. Gli associati, collaboratori o dipendenti si obbligano a mantenere riservate le informazioni e le notizie concernenti dati personali appresi durante la propria attività consulenziale prestata e devono osservare tale obbligo anche dopo la cessazione del rapporto consulenziale nei limiti della legislazione corrente;

Articolo 6 – Tutela del committente

- 6.1. Gli associati sono tenuti alla presentazione preliminare dell'offerta di collaborazione nella quale siano trattati tutti gli elementi tecnici ed economici costitutivi del futuro incarico, codificabili, poi, da Sintesi, nel contratto quadro formale e definitivo;
- 6.2. Qualora l'associato abbia ricevuto un incarico solamente verbale, è opportuno che egli ne dia conferma per iscritto al committente per precisarne contenuti, limiti, certezza della data, ecc. e così da esplicitare l'ambito delle proprie responsabilità ed i diritti del committente, ovvero i reciproci diritti e doveri;
- 6.3. L'associato si impegna a non fare, personalmente o per conto di terzi, offerte dirette di impiego al personale dipendente della committente;
- 6.4. L'associato non deve accettare, o permettere che i propri collaboratori accettino, provvigioni o compensi di qualsiasi natura dai fornitori di beni o servizi il cui uso essi stessi abbiano raccomandato o possano raccomandare al committente;
- 6.5. L'incarico professionale, qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è ordinato sulla fiducia (c.d. *intuitu personae*) e deve conformarsi al principio di professionalità specifica;
- 6.6. L'associato non deve consapevolmente consigliare al proprio committente soluzioni inutilmente gravose, inefficaci, illecite o fraudolente e comunque non ispirate a principi di prudenza;
- 6.7. L'associato deve rifiutarsi di accettare l'incarico professionale di consulenza qualora possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra, anche potenzialmente, ad operazioni illecite od illegittime;
- 6.8. L'associato è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello del committente in termini tali da poter condizionare il corretto svolgimento dell'incarico consulenziale;
- 6.9. L'associato che riceva un incarico congiunto con un collega deve stabilire rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei rispettivi compiti e concordare la condotta e le prestazioni da svolgere, evitando di stabilire contatti diretti con il committente senza un'intesa preventiva con il collega, astenendosi da comportamenti tendenti ad attirare il committente nella propria sfera professionale;
- 6.10. L'associato, chiamato a sostituire un collega consulente nello svolgimento di un incarico, deve accertarsi con il committente che la sostituzione sia stata tempestivamente comunicata al collega consulente ed entrare in contatto con il medesimo per rendere effettivo il subentro.
Il consulente sostituito deve adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il prosieguo dell'incarico;
- 6.11. L'associato, collaboratore o dipendente è tenuto ad informare l'Organo Amministrativo di Sintesi della eventuale condotta professionalmente scorretta del collega consulente ove la ritenga idonea a pregiudicare i valori che sottendono al presente Codice di Etica professionale;
- 6.12. L'associato deve comunicare al committente ogni variazione di condizioni e limiti che possano modificare le originarie pattuizioni dell'incarico onde ottenere esplicita autorizzazione per il prosieguo dell'incarico concordando modalità e compensi;

6.13. L'associato che non sia in grado di proseguire l'incarico con la specifica competenza per sopravvenute modifiche alla natura e difficoltà dell'incarico ha il dovere di informare il committente e chiedere di essere sostituito ovvero affiancato da altro professionista.

Articolo 7 – Ottenimento dell'Incarico

7.1. Ogni associato non deve influire nei confronti di terzi e nei confronti di personale dipendente della committente, reale o potenziale, con provvigioni o compensi di qualsiasi natura nell'intento di ottenere l'assegnazione di incarichi professionali.

Articolo 8 – Attività promozionale

8.1. Ogni associato deve mantenere la propria attività promozionale, istituzionale e di pubbliche relazioni entro i limiti di lealtà e correttezza professionale, sia nella forma che nei contenuti.

Articolo 9 – Rapporti tra associati

9.1. Ogni associato ha la responsabilità, nel caso gestisca collaboratori interni ed esterni, che questi conoscano ed applichino il Codice di Etica professionale verso i colleghi e verso i committenti;

9.2. In caso di avvicendamento, l'associato, prima di accettare il nuovo incarico, potrà, previo consenso del committente, prendere contatto con il precedente consulente (se non appartenente al sistema Sintesi) al fine di ottenere le informazioni utili per il miglior espletamento dell'incarico, accedendo, se necessario, alla documentazione relativa ai lavori eseguiti ovvero in corso di esecuzione;

9.3. Ogni associato può assumere impegni presso committenti che già si avvalgono dei servizi di altri colleghi, impegnandosi ad offrire e fornire i propri servizi consulenziali nella forma di massima integrazione con le consulenze dei colleghi anche con l'obiettivo di meglio promuovere l'offerta professionale di Sintesi.

Articolo 10 – Sanzioni

10.1. In caso di segnalazione di comportamenti lesivi del presente Codice di Etica Professionale, ovvero di conflitto fra Sintesi e l'associato, il collaboratore o il dipendente, o di comportamento degli stessi contrario alle norme di legge, l'Organo Amministrativo di Sintesi può decidere di attivare azioni sanzionatorie sotto meglio descritte.

La responsabilità disciplinare discende dalla violazione dei doveri.

La violazione deve essere volontaria anche se omissiva ed oggetto di valutazione è la condotta complessiva dell'associato.

Nel caso di diverse infrazioni nell'ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve comunque essere unica.

L'Organo Amministrativo, entro 30 giorni dal ricevimento dell'informazione, provvede ad acquisire tutta la documentazione necessaria, nonché, eventualmente, a convocare le parti interessate per approfondimenti e confronti.

Conclusa la fase istruttoria, l'Organo Amministrativo provvederà all'irrogazione di sanzioni che, in base alla gravità del comportamento accertato, recidività ed eventuale protrarsi nel tempo dei comportamenti che violano il presente Codice di Etica professionale, potranno essere così previste:

- 10.1.1. Censura comunicata per iscritto e motivata;
- 10.1.2. Sanzione pecuniaria fino ad un massimo del 15% dei compensi annui;
- 10.1.3. Sospensione o decadenza da eventuali incarichi di rappresentanza esterna, di deleghe e procure conferiti da Sintesi;
- 10.1.4. Risoluzione immediata dei contratti di collaborazione in essere;

10.2. Le sanzioni possono essere adottate anche in combinazione tra di loro.

Articolo 11 – Dubbi interpretativi

Ciascun associato, collaboratore o dipendente potrà rivolgersi direttamente all'Organo Amministrativo in ogni caso di dubbio interpretativo, al fine di avere chiarimenti in merito alla condotta da tenere.

Articolo 12 - Note

Le presenti norme sono entrate in vigore a partire dal 01 gennaio 2013 e tutta la documentazione è conservata agli atti presso la sede legale di Sintesi Manager Associati in Via Palermo n° 67 Roma, nonché pubblicati sul sito della società:

www.sintesi.srl

| |
|---|
| Prima adozione del Codice di Etica professionale - 01-01-2013 |
| Revisione e Aggiornamento del Codice di Etica professionale - 23-12-2021 |